TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

# Art. 300

## Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico in materia doganale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 |
| Titolo | VII — Violazioni doganali |
| Capo | I — Contrabbando |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-300-delle-misure-di-sicurezza-personali-non-detentive-liberta-vigilata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it